



COMUNE DI CITTIGLIO

Provincia di Varese

Via Provinciale, 46 - 21033 - CITTIGLIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 18 Del 22-05-2014

Oggetto:	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014
----------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 21:00, presso questa sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor GALLIANI GIUSEPPE PIETRO in qualità di Vice Sindaco assistito dal Segretario, MARENCO DR. DONATO SALVATORE.

Assessori esterni:

BARDELLI FABIO A

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

ANZANI FABRIZIO	A	POROLI MARIA LAURA	P
GALLIANI GIUSEPPE PIETRO	P	CHIRICHELLO GERARDO	P
SARTORI CHIARA	P	CELLINA ANTONIO	P
MACCHI NATALE LUIGI	P	SONZINI EMILIO	P
POROLI SIMONA	P	CADARIO DANIELE	P
FRISANI FABRIZIO	P	SCALCO MAURIZIO	A
PELLECCHIA GIUSEPPE	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2 di cui giustificati 2

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

L'Assessore Pellecchia Giuseppe relaziona sull'argomento illustrando nel dettaglio le aliquote TASI proposte per l'approvazione soffermandosi sulle scelte operate dalla maggioranza nel determinare le stesse, in particolare da lettura del piano finanziario relativo alla determinazione di costi dei servizi indivisibili finanziati con il tributo.

CELLINA Antonio: Chiede chiarimenti in merito alla distinzione tra soggetti detentori, degli immobili ed utilizzatori degli stessi ponendo l'accento su situazioni particolari quali colf e le badanti.

CELLINA ANTONIO E CADARIO DANIELE a nome dei rispettivi gruppi preannunciano un voto contrario in sintonia con le motivazioni addotte in sede di approvazione del Regolamento I.U.C. discusso nei precedenti punti all'ordine del giorno.

Alle ore 21,40 entra a far parte dell'assemblea il Consigliere Macchi Natale Luigi.

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RILEVATO che il D.M. del 29 aprile 2014, ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dell'anno 2014 al 31 luglio 2014;

RILEVATO che tale differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014, è motivato nelle premesse dello stesso Decreto dalla mancanza di dati certi in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, in attesa del provvedimento legislativo con il quale si devono stabilire, per l'anno 2014, i criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, da emanarsi entro il 30 aprile 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

RILEVATO che tale decreto ad oggi non è stato ancora emanato, e altri e diversi elementi di criticità fanno sì che pertanto l'amministrazione si riserva una specifica e successiva "manovra finanziaria", al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili, discusso e approvato al precedente punto dell'ordine del giorno della presente seduta consiliare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa I.M.U., con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del **30 %** dall'utilizzatore e del **70 %** dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno solidale;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali non esenti;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- qualora il Comune non deliberi le aliquote TASI entro il 23 maggio 2014, i versamenti del tributo sono dovuti:
 - per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, utilizzando, per l'acconto del 16 giugno, l'aliquota base dell'1 per mille, stabilita dal comma 676 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, mentre il saldo del 16 dicembre calcolato a conguaglio per l'intero anno, applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale;
 - per le abitazioni principali, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre;

RILEVATO che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, sono dettagliatamente riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 22-05-2014 - COMUNE DI CITTIGLIO

- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente discussa in codesta seduta consigliare, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 sono le seguenti:

- 5,5 per mille per le abitazioni principale di Cat. A/8, A/9, A/1 e relative pertinenze (nella misura massima di una per ogni tipologia, C/2, C/6, C/7, comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione principale;
- 7,6 per mille per fabbricati produttivi di Cat. D;
- 9,0 per mille per tutti gli altri immobili;

RILEVATO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica:
 - ⇒ al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
 - ⇒ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ⇒ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - ⇒ alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ⇒ all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06 dicembre 2011, n. 201;
 - ⇒ a decorrere dal 01/01/2014, ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102;
- mentre tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in allegato, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014
Abitazione principale e relative pertinenze	2 per mille
Abitazioni principali di categoria A1, A/8, A/9 e pertinenze	0,5 per mille
Fabbricati produttivi di categoria D	2,4 per mille
Tutte altre tipologie di immobili	0,80 per mille

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 310.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 97 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 310.000
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 317.000
Differenza (B-A)	€ 7.000
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	circa 97,00 %

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 – comma 1b) della Legge 7/12/2012 n. 213, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi competenti ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI	11
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	==
CONTRARI	3 (<i>Cellina A. Sonzini E. lista "La Forza di esserci per Cittiglio" - Cadario D. lista "Insieme per Cittiglio"</i>)

DELIBERA

- 1) di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014
Abitazione principale e relative pertinenze	2 per mille
Abitazioni principali di categoria A1, A/8, A/9 e pertinenze	0,5 per mille
Fabbricati produttivi di categoria D	2,4 per mille
Tutte altre tipologie di immobili	0,80 per mille

- 3) di dare atto che:
 - il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, sono dettagliatamente riportati nell'allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, ossia la somma delle aliquote TASI e I.M.U. per ogni tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari a circa il 97,00 %;
 - i versamenti della TASI sono da effettuarsi in due rate: l'acconto, nella misura del 50%, entro il 16 giugno 2014 e il saldo, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2014, per tutte le tipologie di immobili, abitazioni principali e fabbricati generici;
- 4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del

termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;

PRESENTI	11
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	==
CONTRARI	3 (<i>Cellina A. Sonzini E. lista "La Forza di esserci per Cittiglio" - Cadario D. lista "Insieme per Cittiglio"</i>)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.L.gs n. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente atto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 18 DEL 22/05/2014

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – approvazione aliquote per l'anno 2014

Parere del Segretario comunale ai sensi dell'art.97 comma 2 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, per quanto concerne la legittimità;

Parere di legittimità: favorevole

Cittiglio, lì 19.05.2014

Il Segretario Comunale
f.to dr. Salvatore Marengo

Pareri di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.lgs. n.267/2000, come sostituito dall'art.3 comma 1b) della legge n.213/2013;

PARERE TECNICO: favorevole

Cittiglio lì 19.05.2014

Il responsabile Settore Servizi Sociali
f.to Deborah Barufatto

Il responsabile Settore Gestione del Territorio
f.to Arch. Morlacchi Paola Gloria

Il responsabile Settore Finanziario
f.to dr. Remo Magni

PARERE CONTABILE: favorevole

Cittiglio lì 19.05.2014

Il responsabile Settore Finanziario

f.to dr. Remo Magni

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

*IL PRESIDENTE
f.to GALLIANI GIUSEPPE PIETRO*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARENGO DR. DONATO SALVATORE*

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

*Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale il giorno **23-05-2014** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.*

Cittiglio, li 23-05-2014

*IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to BINDA MARINA*

CONTROLLO ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : **22-05-2014***

[] ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

[] a seguito del decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

I.E. = S

Cittiglio, li 23-05-2014

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARENGO DR. DONATO SALVATORE*

COPIA CONFORME:

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Cittiglio, li 23-05-2014

*L'ISTRUTTORE AMM.VO
BINDA MARINA*

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all'oggetto: "effetti dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi" a far tempo dal 09.11.2001 tutti gli enti locali cessano l'invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.